



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 61/19/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE  
I.T.S. INDEPENDENT TELEVISION STATION (FORNITORE DEL SERVIZIO  
DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELECONTROLAZIO")  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005. N. 177, IN COMBINATO DISPOSTO  
CON L'ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 12/2018 - PROC. 1/19/VF-CRC)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 marzo 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la legge statutaria n. 1, del 11 novembre 2004, recante “Nuovo statuto della regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13, recante “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”, che delega al CO.RE.COM. Lazio l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Lazio, nell'ambito dei controlli svolti sull'attività di monitoraggio televisivo delegata da questa Autorità, con nota del 3 settembre 2018, ha richiesto all'associazione I.T.S. Independent Television Station, fornitore del servizio di media audiovisivo "Telecontrolazio", copia della registrazione dei programmi trasmessi nella settimana dal 6 al 12 agosto 2018. La società ha consegnato quanto richiesto in data 13 settembre 2018.

La società Osservatorio di Pavia, incaricata dell'analisi della programmazione, ha rilevato l'assenza di segnalazione per alcune comunicazioni commerciali e con nota del 12 novembre 2018 ha inviato le risultanze al suddetto CO.RE.COM.

Il CO.RE.COM., accertata una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ha contestato con atto n. CONT. 12/18, adottato il 13 novembre 2018, e notificato in pari data, la mancanza di segnalazione di alcune comunicazioni commerciali tra le quali anche gli *sponsor* del programma "On Race TV", trasmesso il 6 agosto 2018 dalle ore 4:00 alle ore 4:20 circa e in replica nei successivi giorni 7-8-9-10-11 e 12 agosto 2018 nello stesso orario notturno dalle ore 4:00 alle ore 4:20 circa.

All'interno del programma "On Race TV" sono visibili, alle spalle dell'ospite intervistato il pilota campione del GT Open Riccardo Agostini del *team* Lamborghini, loghi tra i quali sono inseriti anche quelli degli *sponsor* del programma, senza che compaia mai la scritta "Pubblicità" o "Messaggio promozionale" in violazione dell'art. 37, comma 1, e dell'art. 39, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 177/05 e dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

## **2. Deduzioni della società**

L'associazione, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato scritti difensivi, in data 6 dicembre 2018, nei quali ha dichiarato di non aver percepito introiti per la trasmissione del programma "On Race TV", trasmesso a titolo gratuito il giorno 6 agosto 2018 e ritrasmeso in replica per l'intera settimana dal 7 al 12 agosto 2018, in orario notturno dalle ore 4:00 alle ore 4:20 circa. L'associazione rileva, inoltre, che le scritte dei loghi trasmesse sul monitor nello studio televisivo in cui avviene l'intervista del pilota, risultano indecifrabili in quanto la sagoma dello stesso, seduto in poltrona, oscura parte delle scritte alle sue spalle, le quali non sono mai state trasmesse durante il programma in sovrimpressioni sullo schermo televisivo. È stato inoltre evidenziato che, nel corso del programma, non sono mai stati fatti riferimenti promozionali ai prodotti dei marchi trasmessi da parte del conduttore e dell'ospite intervistato.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il CO.RE.COM. Lazio, in esito all'istruttoria condotta, con nota prot. n. 207 del 2 gennaio



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2019, nell'inviare la documentazione istruttoria a questa Autorità, ha proposto di comminare la sanzione amministrativa pecuniaria all'associazione I.T.S. Independent Television Station, con sede legale in via Laurentina km 27,15 Pomezia (RM), fornitore del servizio di media audiovisivo "Telecontrolazio", per la trasmissione di sponsorizzazioni e messaggi pubblicitari nel programma "On Race TV" privi di segnalazione, in violazione dell'art. 37, comma 1, e art. 39, comma 1, *lett. b*), del d.lgs. n. 177/05 e art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni, ha riscontrato che il programma "On Race TV", trasmesso il 6 agosto e replicato nei successivi giorni 7-8-9-10-11 e 12 agosto 2018, risulta essere un programma sponsorizzato, come si evince dalla dicitura a fine programma <questo programma è offerto da>, dai seguenti *sponsor*: Mecomer società di smaltimento rifiuti industriali, Niinvirta società di trasporto e distribuzione, Xelyon azienda nel settore dell'occupazione e dell'economia, Pasta di Camerino, azienda di produzione pasta alimentare. Durante l'intervista con il pilota sportivo Riccardo Agostini del *team* Lamborghini, scorrono su tre schermi dello studio televisivo vari loghi, privi di riferimenti promozionali, in parte coperte dalla sagoma del pilota stesso, riconducibili a loghi diversi dai marchi degli *sponsor*. I loghi sono stati inseriti sui *monitor* dello studio televisivo dove viene registrato il programma, e non sullo schermo televisivo da parte del servizio media che sta trasmettendo il programma. Inoltre, nel corso del programma sono presenti inquadrature dello studio televisivo in cui è leggibile la scritta *Sportitalia* corrispondente al servizio media a diffusione nazionale di programmi sportivi.

Si osserva che nel corso del programma non sono mai stati fatti riferimenti promozionali o pubblicitari ai prodotti sponsorizzati o ai loghi trasmessi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte risulta quindi che:

- Il programma "On Race TV" risulta essere un programma sponsorizzato in linea con quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, *lett. b*), del d.lgs. n. 177/05, anche se all'interno del programma si riscontra la comparsa dei loghi contravvenendo a quanto riportato all'art. 4, comma 3, del decreto Ministero Poste n. 581/93, violazione non oggetto della contestazione;
- Nel programma compaiono loghi, anche diversi dagli *sponsor* del programma, non segnalati, in violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Pertanto, in parziale accordo con il CO.RE.COM. Lazio, si propone di procedere alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria all'associazione I.T.S. Independent Television Station, con sede legale in via Laurentina km 27,15 Pomezia (RM), fornitore del servizio di media audiovisivo "Telecontrolazio", per la trasmissione di messaggi pubblicitari nel programma "On Race TV", privi di segnalazione, in violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, mentre non si riscontra la violazione di cui all'art. 39, comma 1, *lett. b*),



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

del d.lgs. n. 177/05 in quanto il programma risulta sponsorizzato e l'elenco degli *sponsor* viene fornito a fine programma;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione base, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale, pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio, in forza dei criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di trasmissione di comunicazioni commerciali, deve ritenersi di lieve entità in considerazione dell'isolato episodio nel corso della giornata televisiva.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Il fornitore del servizio di media audiovisivo non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

### **C. Personalità dell'agente**

Il fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Dai dati in possesso di questa Autorità (fonte: Infocamere) l'associazione non ha reso disponibili i propri bilanci, pertanto si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra determinata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo”*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RILEVATO che ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera n. 265/15/CONS «*ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l’irrogazione di un’unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)*»;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), corrispondente alla sanzione base aumentata al triplo, secondo il principio del cumulo giuridico della sanzione;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

all’associazione I.T.S. Independent Television Station, cod. fisc. 97370690584, con sede legale in via Laurentina km 27,15 Pomezia (RM), fornitore del servizio di media audiovisivo “*Telecontrolazio*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata associazione di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all’ art. 37, comma 1, d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3 commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, con delibera n. 61/19/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 61/19/CSP*”.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 marzo 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi